

FOGLIO INFORMATIVO

Anticipi e Finanziamenti per Cassa a Breve Termine in Euro e Valuta Estera, Anticipazioni su merci

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Società per Azioni
Via Vittorio Veneto, 119 - 00187 - Roma Tel +390647021- <http://www.bnl.it>
Codice Fiscale, Partita Iva e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al numero 09339391006
Iscritta all'Albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario BNL - iscritto all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia al n. 5676

Dati di chi entra in contatto con il cliente SOLO in caso di offerta Fuori Sede:

Nome: _____

Indirizzo: _____

Telefono: _____ e.mail _____

CHE COSA SONO GLI ANTICIPI E CREDITI PER CASSA A BREVE TERMINE

Attraverso gli anticipi e crediti per cassa a breve termine la Banca mette a disposizione del cliente una somma di denaro, di norma a tempo determinato, a supporto delle esigenze di tesoreria connesse all'attività di impresa.

Gli anticipi e crediti per cassa a breve termine possono assumere differenti forme, e sono pertanto regolati da una pluralità di contratti che prevedono diverse modalità di utilizzo dei fidi. A titolo esemplificativo, le anticipazioni quali ad esempio le anticipazioni su fatture, su contratto, su portafoglio SBF, si basano sulla messa a disposizione del cliente di una somma di danaro che sarà ragionevolmente incassata dal cliente, di norma a fronte di una transazione commerciale, in un momento successivo, ed hanno durata di norma pari al periodo intercorrente tra la data di messa a disposizione e la data presunta di incasso.

Altri crediti per cassa a breve termine possono invece rendere disponibili al cliente somme di danaro per un periodo di tempo determinato, senza che il rimborso da parte del cliente sia legato a previsioni di incasso da parte dello stesso. Tra questi, una specifica fattispecie è rappresentata dai cosiddetti 'Finanziamenti all'importazione', caratterizzati dalla messa a disposizione di una somma di danaro e dal contestuale utilizzo della stessa per il pagamento di un fornitore estero nell'ambito di un'operazione di importazione.

Gli anticipi e crediti per cassa a breve termine sono tecnicamente perfezionati in due fasi distinte, e prevedono pertanto due documenti di sintesi separati. In una prima fase la banca delibera la concessione delle relative linee di fido, e stipula pertanto con il cliente un Contratto di Fido i cui termini economici sono riassunti nel relativo documento di sintesi. La seconda fase si manifesta invece quando il cliente e la banca si accordano per effettuare una specifica anticipazione, negoziando eventualmente i termini economici, e principalmente il tasso di interesse da applicare all'anticipazione. All'atto dell'anticipazione verrà prodotto uno specifico documento di sintesi che riporta i termini e le condizioni specificamente negoziate. Pertanto, in linea generale e fatte salve specifiche fattispecie, il cliente stipulerà con la banca un solo contratto di fido a valere su cui, e nei limiti del cui ammontare, potrà essere effettuata una pluralità di anticipazioni.

Gli anticipi e crediti per cassa a breve termine in euro non hanno rischi specifici, ma producono interessi a carico del cliente calcolati in funzione dell'entità e della durata dell'utilizzo. Per i finanziamenti in valuta estera il cliente potrebbe, invece, essere esposto ad un rischio di cambio nel caso in cui dovesse rimborsare il finanziamento con somme denominate in una divisa diversa da quella del finanziamento da estinguere. Gli interessi possono essere determinati sulla base di un tasso fisso o sulla base di un tasso variabile, associato ad uno specifico parametro di mercato. Pertanto l'onerosità degli stessi può variare nel tempo. E' inoltre previsto che la banca possa chiedere il rimborso di quanto dovuto dal cliente a fronte dell'apertura di credito, con un preavviso non inferiore a un giorno.

A garanzia del finanziamento accordato la banca può richiedere la costituzione in pegno (garanzia) di merce o documenti rappresentativi delle merci sulla quale rivalersi in caso di insolvenza del cliente. Il valore della garanzia sarà stabilito tramite perizia. Sul valore della garanzia la banca applicherà uno scarto pari alla differenza tra la somma erogata ed il valore stimato della garanzia.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue riguardano esclusivamente gli anticipi e i crediti per cassa a breve termine. Non sono invece incluse le voci di costo connesse all'operatività di legata alle connesse operazioni di incasso e pagamento ed alla gestione dei conti correnti su cui tali anticipi vengo resi disponibili.

FOGLIO INFORMATIVO
QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO (ANTICIPI E FINANZIAMENTI A BT)

Ipotesi indicate da Banca d'Italia su base annua (1)	Consumatori	Clientela al dettaglio
	13,35%	17,05%

(1) I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono alle ipotesi indicate da Banca d'Italia. Nello specifico l'esempio prevede

- l'applicazione della commissione per la messa a disposizione dei fondi "C.AF" secondo il valore riportato nel presente documento
- un affidamento pari ad € 1.500 utilizzato per intero dal momento della conclusione del contratto e per l'intera durata del medesimo
- una durata pari a tre mesi (poiché il contratto è a tempo indeterminato) con periodicità di liquidazione degli interessi su base trimestrale
- un tasso debitore nominale annuo e spese di istruttoria secondo i valori riportati nel presente documento
- nessun altro onere aggiuntivo

La formula per il calcolo dell'Indicatore Sintetico di Costo su base annua è la seguente:

$$ISC = \left[\frac{\text{utilizzato} + \text{interessi} + \text{oneri}}{\text{utilizzato}} \right]^t - 1$$

Resta inteso che il valore dell'ISC qui riportato tiene conto di tassi e oneri che sono suscettibili di aggiustamenti contabili in Suo favore, eventualmente operati in sede di liquidazione periodica, in osservanza delle disposizioni di Banca d'Italia in materia di Tasso Effettivo Globale Medio.

VOCI DI COSTO

Tassi, commissioni e spese	Entro i limiti di fido	Tasso debitore annuo sulle somme utilizzate	Tasso nominale annuo
		Tasso debitore per utilizzi autorizzati su anticipi e sconti commerciali	7,60%
		Tasso debitore per utilizzi autorizzati su altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese	8,90%
		Tasso debitore per utilizzi autorizzati, applicato in caso di mancato rispetto degli impegni contrattuali assunti dal Cliente, ove previsti	8,90%
		Commissioni	
		Commissione di affidamento (C.AF) ¹	2%
		Altre Spese	
		Spese di istruttoria – Mercato Individuals²	
		Valore dell'importo accordato in euro (scaglione di riferimento)	Costo in euro
		da 0	a 5.000 50
		da 5.001	a 30.000 100
		da 30.001	a 100.000 150
		da 100.001	a 500.000 500
		da 500.001	e per importi superiori 1.000
		Spese di istruttoria – Mercato Business²	
		Valore dell'importo accordato in euro (scaglione di riferimento)	Costo in euro
		da 0	a 15.000 100
		da 15.001	a 50.000 200
		da 50.001	a 100.000 300
		da 100.001	a 250.000 500
		da 250.001	e per importi superiori 1.500
		Spese di istruttoria – Mercato Pubblica Amministrazione²	
		Valore dell'importo accordato in euro (scaglione di riferimento)	Costo in euro
		da 0	a 5.000.000 5.000
		da 5.000.001	e per importi superiori 10.000
		Spese di istruttoria – Mercato Corporate²	
		Valore dell'importo accordato in euro (scaglione di riferimento)	Costo in euro
		da 0	a 1.000.000 4.000
		da 1.000.001	a 2.500.000 10.000
		da 2.500.001	a 5.000.000 20.000
		da 5.000.001	e per importi superiori 30.000



FOGLIO INFORMATIVO

Sconfinamenti extra-fido	Tasso debitore annuo sulle somme utilizzate	Tasso nominale annuo	
	Tasso debitore per sconfinamenti dall'importo autorizzato su anticipi e sconti commerciali	7,60%	
	Tasso debitore per sconfinamenti dall'importo autorizzato su altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese	8,90%	
	Commissioni		Commissione manca fondi ³
		Per operazioni che comportano l'addebito contabile di un'operazione d'importo inferiore a euro 20,00 - euro	
		Per operazioni che comportano l'addebito contabile di un'operazione	
Conteggio dei giorni valuta per sconto di portafoglio	L'ammontare dello sconto viene calcolato considerando l'anno civile, per il periodo intercorrente tra la data di presentazione degli effetti e la scadenza maggiorata dei seguenti giorni banca effetti a scadenza su BNL 10 gg fissi; su altre Banche o su Ufficio Postale 20 gg fissi effetti a vista su BNL 10 gg fissi; su altre Banche o su Ufficio Postale 25 gg fissi Numero minimo giorni di sconto: 10 gg fissi		
Valuta di addebito e accredito per operazioni in valuta diversa dall'euro	Valuta di addebito: giorno di esecuzione Valuta di accredito: giorno successivo a quello di esecuzione; in caso di negoziazione, usualmente, 2 giorni lavorativi successivi alla data di negoziazione della valuta sul mercato.		
Commissione di servizio per finanziamenti in valuta	1,50 per mille – minimo euro 4,13 da applicare ad ogni eventuale conversione di una divisa in un'altra		
Finanziamenti import ed anticipi all'esportazione in euro e valuta estera	Accensione Proroga o decurtazione Estinzione	euro 7,70 euro 5,10 euro 5,10	
Anticipazioni garantite da merce o documenti rappresentativi di merce	Accensione/Estinzione Proroga o decurtazione Rilascio ordine di consegna (DO-Delivery Order)	euro 25,80 euro 10,30 euro 7,70 più spese di eventuali bolli	
Spese	Spese di apertura	euro 0	
	Spese forfettarie		
	Numero di operazioni incluse nelle spese forfettarie		
	Registrazione di ogni operazione non inclusa nelle spese forfettarie (si aggiunge al costo dell'operazione)		
	Spese annue per conteggio interessi	euro 0	
	Invio Documenti di Trasparenza	euro 1 (ad invio)	
	Invio Rendicontazione	euro 1 (ad invio)	
	Recupero spese per bollo (Imposta di bollo annua per persone fisiche)	euro 34,20	
Recupero spese per bollo (Imposta di bollo annua per soggetti diversi da persone fisiche)	euro 73,80		
Capitalizzazione	Periodicità	Gli interessi debitori vengono conteggiati, per le operazioni in euro, con periodicità Trimestrale oppure alla scadenza dell'operazione.	
	Divisore	360 (anno commerciale)	

NOTE RELATIVE ALLA SEZIONE

(1) Commissione di affidamento (C.AF)

La C.af. remunera la Banca per la messa a disposizione di fondi. E' una commissione concordata preventivamente in forma scritta unitamente al tasso debitore al momento della concessione di un'apertura di credito in conto corrente, e viene applicata dal momento della messa a disposizione delle somme, indipendentemente dall'utilizzo, in misura percentuale dell'accordato e proporzionalmente al periodo di durata dell'affidamento. L'addebito è regolato su un conto corrente ordinario scelto dal cliente con la stessa periodicità di liquidazione prevista per gli interessi. La formula di calcolo applicata, in caso di periodicità di liquidazione trimestrale e di disponibilità dei fondi in tutti i giorni del periodo di riferimento è la seguente: Addebito commissione sull'affidamento. = c.af% trimestrale x Importo affidato. A titolo esemplificativo, si consideri il caso di un fido di importo pari a 1000 euro con una commissione sull'affidamento trimestrale (indicata nella formula come c.af % trimestrale) dello 0,5%, addebitata su un conto corrente con periodo di liquidazione interessi trimestrale. In questo caso, se la somma è stata messa a disposizione per l'intero periodo, si verificherebbe un addebito per trimestre, pari a 5 euro. N.B. La commissione sull'affidamento non è attualmente applicabile per motivi di natura tecnica su un numero limitato di clienti poiché gestiti da una piattaforma informatica che la Banca abbandonerà in tempi brevi. Esclusivamente per questa clientela verrà applicata la commissione di massimo scoperto ma modificata opportunamente in ottemperanza alla legge n° 2 del 28 gennaio 2009 e successive integrazioni. Conseguentemente, limitatamente a questa clientela non soggetta alla commissione di affidamento, la commissione di massimo scoperto viene applicata solo nel caso in cui il conto corrente sia affidato e comunque a seguito di utilizzi di durata almeno pari a 30 giorni consecutivi. La periodicità di liquidazione è pari a quella degli interessi per un importo pari alla cms % indicata nel contratto moltiplicata per il massimo saldo scoperto verificato nel periodo. Il valore di c.m.s. % massima, applicata sul saldo debitore massimo registrato nel periodo, è pari allo 0,95%

FOGLIO INFORMATIVO

(2) Nota Spese Istruttoria

Le spese di istruttoria remunerano la Banca per la valutazione del merito creditizio del Cliente e vengono addebitate indipendentemente dall'esito della valutazione. L'addebito avviene:

- ogni volta che il Cliente richiede una nuova apertura di credito in C/C o una revisione dell'importo affidato;
- comunque ogni anno per le valutazioni necessarie a gestire la posizione di rischio del Cliente.

La determinazione dello scaglione di riferimento rispetto al quale viene calcolata la voce di costo è commisurata, nel caso di cui al punto 1, agli accordati delle sole nuove aperture di credito o di cui il Cliente ha richiesto la revisione, nel caso di cui al punto 2, alla somma totale degli affidamenti del Cliente per i quali le spese di istruttoria sono previste. In questo ultimo caso l'addebito avviene una sola volta per anno anche nel caso il Cliente abbia sottoscritto con la Banca più contratti di fido distinti.

(3) Nota Manca Fondi

La commissione MancaFondi remunera la Banca per la valutazione creditizia necessaria ad autorizzare o negare l'operazione. Essa viene applicata per ogni operazione di addebito sul conto corrente che, in sede di registrazione contabile, generi una situazione di mancanza di disponibilità dei fondi del conto corrente. E' importante notare, a titolo esemplificativo, che un cliente che dovesse avere un saldo contabile positivo pari a 200 €, a seguito di un assegno versato di pari importo o superiore, la cui somma non è ancora disponibile sul conto, vedrà comunque applicata la MancaFondi per effetto di un'operazione di addebito non coperta da liquidità.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca (www.bnl.it).

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

La Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dall'affidamento, ancorché concesso a tempo determinato, nonché di ridurlo o di sospenderlo; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Cliente un preavviso non inferiore ad un giorno. A titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo, la facoltà di recesso, riduzione e di sospensione dell'affidamento può essere esercitata al prodursi di eventi significativi di inefficienza o irregolarità da parte del Cliente nella gestione della propria attività personale o imprenditoriale o professionale, tale da porre ragionevolmente in dubbio la piena solvibilità, correttezza commerciale ed affidabilità, quali:

- gravi irregolarità o carenze o inaffidabilità dei documenti e dei resoconti contabili e gestionali presentati alla Banca per l'ottenimento del fido o successivamente nel corso di esso;
- scorretto utilizzo dei fidi per frequenti utilizzi oltre o continuativamente prossimi al limite massimo concesso o per scopi non conformi alla loro destinazione o natura;
- creazione fittizia, anche transitoria, di liquidità;
- inadempienze gravi o continue verso clienti o fornitori, irregolarità nei pagamenti anche verso terzi, in particolare se rivelate da protesti o equipollenti, dalla promozione a carico del Cliente di liti, provvedimenti monitori o cautelari o atti di recupero crediti;
- perdite improvvise o continua mancata redditività;
- altri fatti negativi dei quali il Cliente non abbia dato plausibile giustificazione.

La Banca dà immediata comunicazione scritta al Cliente della riduzione, sospensione o recesso dall'affidamento. Il Cliente ha facoltà di recedere dall'affidamento con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto. In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso. Le eventuali operazioni che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell'affidamento neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale operazione consentita oltre il limite dell'affidamento non comporta l'aumento di tale limite.

Reclami

Per eventuali contestazioni relative all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente può presentare reclamo all'Ufficio Reclami della Banca, Via Vittorio Veneto 119, 00187 Roma, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può alternativamente:

- rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2007, a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure alla Banca. Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria.

- attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it) ovvero presso altri organismi di conciliazione accreditati, qualunque sia il valore della controversia – sia congiuntamente alla Banca che in autonomia – una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

- attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale (ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c.), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito.

LEGENDA

Spese forfettarie	Spese fisse per la gestione del rapporto.
Spese per invio rendicontazione	Costo che la banca applica ogni volta che invia una rendicontazione dell'andamento del rapporto.
Tasso debitore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al affidamento e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art.2 della legge 108/96 (legge sull'usura). Per i valori ed il periodo di applicazione si fa rimando al Foglio Informativo "Rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura". Il TEGM applicato dalla banca sugli affidamenti non potrà, ai sensi della legge sull'usura, essere mai superiore ai predetti tassi medi.
Affidamento o fido	Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile.
Sconfinamento extrafido	Somma che la banca ha accettato di pagare quando il cliente ha impartito un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) senza avere sul conto corrente la disponibilità. Si ha sconfinamento anche quando la somma pagata eccede il affidamento utilizzabile.

FOGLIO INFORMATIVO

Commissione sull'affidamento (C.Af.)	La c.af. remunera la Banca per la messa a disposizione di fondi. E' una commissione concordata preventivamente in forma scritta unitamente al tasso debitore al momento della concessione di un'apertura di credito in conto corrente, e viene applicata dal momento della messa a disposizione delle somme, indipendentemente dall'utilizzo, in misura percentuale dell'accordato e proporzionalmente al periodo di durata dell'affidamento. L'addebito è regolato su un conto corrente ordinario scelto dal cliente con la stessa periodicità di liquidazione prevista per gli interessi. La formula di calcolo applicata, in caso di periodicità di liquidazione trimestrale e di disponibilità dei fondi in tutti i giorni del periodo di riferimento è la seguente: Addebito commissione sull'affidamento. = c.af% trimestrale x Importo affidato . A titolo esemplificativo, si consideri il caso di un fido di importo pari a 1000 euro con una commissione sull'affidamento trimestrale (indicata nella formula come c.af % trimestrale) dello 0,5%, addebitata su un conto corrente con periodo di liquidazione interessi trimestrale. In questo caso, se la somma è stata messa a disposizione per l'intero periodo, si verificherebbe un addebito per trimestre, pari a 5 euro.
Spese istruttoria	E' il corrispettivo pagato dal cliente per compensare le risorse impiegate e le spese sostenute dalla Banca per l'analisi del merito creditizio, valutando la capacità del cliente di adempiere agli obblighi assunti nei termini concessi.
Anticipi e sconti commerciali	Finanziamenti a valere su effetti, altri titoli di credito e documenti s.b.f., operazioni di finanziamento poste in essere sulla base di un contratto di cessione del credito ex art. 1260 c. c. e operazioni di sconto di portafoglio commerciale.
Altri finanziamenti alle imprese	Tutte le altre forme di finanziamento per cassa a breve termine, oggetto del presente documento, non riconducibili all'apertura di credito su conto corrente (cosiddetto scoperto di conto corrente) e alla categoria degli anticipi e sconti commerciali. Ad es. operazioni di credito su pegno, portafoglio finanziario, finanziamenti all'importazione, finanziamento scorte, sovvenzioni a scadenza, crediti concessi con delegazione di pagamento, mutui chirografari indipendentemente dalle modalità di ammortamento degli stessi.
Documento rappresentativo di merce	Il documento rappresentativo di merce attribuisce al possessore il diritto alla consegna delle merci che sono in esso specificate, il possesso delle medesime e il potere di disporre mediante trasferimento del titolo (Art. 1996 Codice Civile).
Pegno	Diritto reale di garanzia costituito dal debitore o da un terzo su beni mobili al fine di garantire al creditore il soddisfacimento di un credito con prelazione rispetto ad eventuali altri creditori.
Clientela al dettaglio	I consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le imprese che occupano meno di 10 addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EURO.